



Delibera della Giunta Regionale n. 67 del 07/03/2013

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 1 Autolinee e Vie di comunicazione

Oggetto dell'Atto:

RIDETERMINAZIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO SINGOLI "ORDINARI" E "RESIDENTI" ED ABBONAMENTI MENSILI PER LE TRATTE DI COLLEGAMENTO CON L'ISOLA DI ISCHIA.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che con delibera di Giunta regionale n. 488 del 19 aprile 2006 è stato deliberato, *inter alia*, «- Di stabilire, in ossequio a quanto previsto dal succitato art. 7 della Legge regionale n. 3/2002, i livelli tariffari per il trasporto di persone - residenti e non - di autoveicoli e motoveicoli in relazione ai servizi di trasporto marittimo regionale, assumendo quelli della compagnia di navigazione pubblica e delle compagnie di navigazione private vigenti alla data di approvazione della presente deliberazione, fatte salve le eventuali addizionali carburante e altro, da pubblicarsi con successivo decreto del Coordinatore dell'A.G.C. Trasporti e Viabilità; - Di stabilire che i livelli tariffari approvati con la presente deliberazione potranno subire adeguamenti in conformità ai parametri per la determinazione della tariffa previsti all'art. 2 della Legge n. 481/1995, tra cui il tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT ed i costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, quale, ad esempio, nella fattispecie del trasporto marittimo, può essere uno straordinario incremento del costo del carburante»;
- b. che con deliberazione n. 183 del 29 aprile 2011 avente ad oggetto "Rimodulazione piano tariffario collegamenti marittimi" la Giunta regionale, ha:
 - b1. approvato il nuovo piano tariffario dei servizi marittimi di interesse regionale;
 - b2. approvato, quali nuovi titoli di viaggio, l'abbonamento annuale per residenti e pendolari, il carnet pluricorse nominativo per i soli residenti nonché previsto l'integrazione per l'abbonamento mensile, tutti da utilizzarsi, indifferentemente su qualsiasi vettore operante sulla rotta, con unità navale della medesima tipologia;
 - b3. stabilito un incremento massimo del 10% del piano tariffario della Compagnia pubblica CAREMAR, relativo al trasporto di veicoli e gommati, in considerazione del tasso di inflazione attualizzato;
 - b4. stabilito l'obbligo in capo ai Vettori esercenti i trasporti marittimi regionali di conformarsi al piano tariffario approvato con l'atto giuntale in parola a decorrere dalla data di esecutività dello stesso;
- c. che, a seguito di ricorso promosso avverso la predetta delibera n. 183/2011 dal Comune di Ischia innanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Campania - RG n. 4146/2011 - Sez. I, è stata resa sentenza n. 213/2013 la quale:
 - c.1 ha dichiarato l'irricevibilità dell'impugnativa delle delibere regionali n. 963/2010, n. 488/2006, n. 281/2006 e n. 2173/2006;
 - c.2 ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di interesse dell'impugnativa delle linee guida relative ai "programmi e iniziative dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Campania del 2000, dei risultati conseguiti, del ruolo del settore sull'economia della Regione, delle problematiche aperte e delle prospettive future";
 - c.3 ha accertato che le doglianze mosse dal Comune di Ischia non hanno avuto ad oggetto l'intero impianto tariffario marittimo adottato dalla Giunta regionale ma si sono, invece, concentrate, unicamente, sulla parte, circoscritta, relativa alle tratte passeggeri di collegamento con l'Isola d'Ischia;
 - c.4 ha, inoltre, accertato che il Comune di Ischia non ha inteso impugnare neanche l'introduzione dei nuovi titoli di viaggio operata con la citata DGRC n. 183/2011;
 - c.5 ha, quindi, circoscritto lo scrutinio di legittimità esclusivamente con riferimento alle determinazioni tariffarie relative sulle tratte di collegamento con l'Isola d'Ischia ad eccezione di quelle indicate *sub h*);
 - c.6 ha annullato le determinazioni tariffarie regionali limitatamente a quelle incidenti sulle tratte di collegamento con l'Isola di Ischia con esclusione, tra queste, dell'abbonamento annuale e del carnet pluricorse;

- d. che il richiamato pronunciamento giurisdizionale ha fatto salvi, in ogni caso, gli «*ulteriori provvedimenti che l'autorità amministrativa dovesse emanare*» (così la sentenza TAR Napoli n. 213/2013 cit.);

RILEVATO

- a. che l'art. 10 del Decreto legislativo n. 422/1997 e s.m.i. dispone la delega alle Regioni delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di servizi marittimi di interesse regionale, riconoscendo, al contempo, la natura speciale di tale materia;
- b. che gli artt. 104 e 105 del Decreto legislativo n. 112/98 definiscono l'ulteriore delega e conferimento di funzioni alle Regioni in materia di trasporto, con specifico riferimento all'aspetto dell'organizzazione dei servizi marittimi;
- c. che l'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto legislativo n. 345/98 specifica l'attribuzione alle Regioni, oltre che dei generali poteri normativi, di programmazione e di indirizzo, anche dell'esercizio delle funzioni amministrative dei servizi marittimi già delegati ai sensi del D.Lgs. n. 422/97;
- d. che la Legge della Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10, all'art. 25 stabilisce che la Regione Campania esercita direttamente le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione in materia di servizi marittimi di interesse regionale;
- e. che la Legge della Regione Campania n. 3/2002 cit. stabilisce che unicamente alla Regione competono le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza in conformità della Legge n. 59/97, del D.Lgs. n. 422/97, del D.Lgs. n. 112/98 e del D.Lgs. n. 400/99, nonché, all'art. 6, con particolare riguardo al cabotaggio marittimo, le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi;
- f. che sempre ai sensi della LR n. 3/2002 cit. - art. 7 - la politica tariffaria in ambito regionale con annesse modalità di applicazione e le diverse tipologie di titoli di viaggio sono di competenza esclusiva della Regione alla quale, altresì, è riconosciuto, per i servizi di propria diretta competenza, il potere di stabilire il livello tariffario per ogni titolo di viaggio;
- g. che, pertanto, in virtù delle disposizioni normative di settore testé richiamate, la Regione Campania è dotata di competenza esclusiva nella materia dei servizi di trasporto marittimo in ambito regionale e che, conseguentemente, il potere di assumere determinazioni in merito alle diverse tipologie di titoli di viaggio da adottare, nonché di fissarne i relativi livelli tariffari, è unicamente ed esclusivamente appuntato in capo alla stessa;
- h. che, inoltre, il Decreto legislativo n.422/1997 stabilisce, all'art. 18, comma 2, lett. g), l'applicazione in via analogica, al settore dei trasporti, ove possibile, dell'art. 2 Legge n.481/1995 per la determinazione delle tariffe del servizio, che indica, tra i parametri di riferimento per la determinazione del limite massimo della variazione di prezzo, il tasso di variazione medio annuo riferito ai 12 mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT ed i costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e/o da mutamenti del quadro normativo;
- i. che, infine, l'art. 39 Legge della Regione Campania n. 1/2008 - "Norme in materia di trasporto pubblico di interesse regionale e locale" - stabilisce, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, che le tariffe per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale sono, all'inizio di ogni anno, automaticamente adeguate secondo il meccanismo del *price cap* e, comunque, in misura non inferiore al tasso programmato di inflazione nazionale per l'anno di riferimento; con la ulteriore precisazione che ogni tariffa così adeguata è arrotondata, ove necessario, ai 10 centesimi di euro superiori;

CONSIDERATO

che, alla luce degli effetti caducatori prodotti dalla richiamata sentenza TAR Napoli - Sez. I - n. 213/2013 con riferimento ai titoli di viaggio singoli "ordinari" e "residenti" nonché con riferimento agli abbonamenti mensili per le tratte di collegamento con l'Isola di Ischia, la Regione, quale Ente regolatore del sistema tariffario regionale, intende adottare nell'immediato - e nelle more della riorganizzazione dei servizi e conseguente ristrutturazione del sistema tariffario secondo i criteri

previsti dall'art.1 comma 301 della Legge n.228 del 24 dicembre 2012 che modifica l'art. 16 bis del decreto legge n.95 del 6 luglio 2012 - le necessarie determinazioni del caso al fine di assicurare, per un verso, la certezza del regime tariffario passeggeri nei confronti degli operatori marittimi e degli utenti e, per altro verso, la coerenza d'insieme dell'assetto tariffario nella sua interezza, scongiurando, così, disarmonie ovvero rischi di effetti discriminatori e/o distorsivi che potrebbero prodursi in assenza di un intervento volto a colmare il vuoto parziale provocato dalla detta sentenza del TAR Napoli n. 213/2013;

CONSIDERATO, altresì

- a. che, in materia, si devono confermare gli indirizzi strategici e programmatici regionali fondanti la DGR n. 183/2011 come appresso enucleati:
 - a.1 al fine di ottenere un grosso vantaggio per i residenti delle Isole e i pendolari, prevedere l'integrazione tra vettori, ovvero sia prevedere titoli di viaggio che consentano di utilizzare qualsiasi operatore. La realizzazione operativa di tale obiettivo politico-programmatico comporta, anzitutto, la necessità di portare allo stesso livello tariffario il biglietto singolo per l'operatore pubblico (le cui tariffe originarie nascono da determinazioni ministeriali) e quello privato, per una data corsa e per una data tipologia di naviglio;
 - a.2 impostare l'assetto tariffario riferendosi al costo complessivo finale del biglietto per gli utenti, omnicomprendivo delle diverse aliquote (tasse portuali, bunker, addizionali varie) al netto dell'eventuale tassa di sbarco, in modo da evitare aggiunte o addizionali successive da parte degli operatori e garantire massima certezza;
 - a.3 estendere la validità degli abbonamenti mensili anche ai giorni festivi, almeno nelle fasce orarie dedicate al pendolarismo;
 - a.4 consentire ai residenti/pendolari, oltre al biglietto singolo, l'utilizzo degli abbonamenti mensili ed annuali;

PRECISATO

- che il presente provvedimento non costituisce implicita o esplicita acquiescenza alla sentenza TAR Napoli - Sez. I - n. 213/2013 innanzi richiamata ai fini dell'eventuale impugnativa della stessa.

RILEVATO

- a. che dalla relazione inviata dall'ACAM prot. n. 168 del 13.02.2013, ed acquisita al protocollo regionale al n. 2013.0121187 del 18/2/2013, nonché dalla nuova istruttoria effettuata dall'A.G.C. 14 risulta:
 - a.1 che, partendo dal dato dell'inflazione per periodo aprile 2006 - aprile 2011 accertato, anche in sede giudiziaria, per un valore del 9,3%, per il periodo aprile 2006 - dicembre 2012 è maturato un incremento inflativo pari al 14,1 %, (fonte: ISTAT);
 - a.2 che, inoltre, il tasso programmato di inflazione per l'anno 2013 è pari all'1,5% (fonte: Dipartimento del Tesoro) ;
 - a.3 che, pertanto, complessivamente, l'inflazione 2006-2013 è attestata al 15,6%;
 - a.4 che, nel periodo aprile 2006 - dicembre 2012 il prezzo netto del gasolio per autotrazione è aumentato del 39%;
- b. che la Legge 15 dicembre 2011, n. 217 - "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010" - ha apportato una rilevante modifica al regime IVA per una serie di operazioni legate al settore navale, modificando, con decorrenza dal 17 gennaio 2012, l'art. 8-bis del DPR n. 633/1972 ("operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione") e, dunque, il regime in vigore sino a quel momento, limitando l'esenzione IVA alle sole unità adibite alla navigazione "in alto mare" con conseguente mutamento del quadro normativo;

VALUTATO

- a. che nell'ambito del nuovo approfondimento istruttorio della fattispecie a seguito degli effetti caducatori come innanzi rappresentati, determinatisi in virtù della sentenza del TAR Napoli - Sezione I - n. 213/2013, la ricostruzione dei titoli di viaggio singoli "ordinari" e "residenti", nonché degli abbonamenti mensili per le tratte di collegamento con l'Isola di Ischia dovrebbe tener conto di tutti i fattori *medio-tempore* intervenuti, come innanzi declinati nel "rilevato", tenendo, tuttavia, in debito conto le insopprimibili e prevalenti esigenze pubbliche di coerenza, equilibrio, uniformità e certezza generale di sistema; il tutto senza, tra l'altro, provocare alterazioni e/o scompensi agli altri livelli tariffari tutt'ora vigenti nelle medesime tratte di collegamento con l'Isola di Ischia quali l'abbonamento annuale ed il carnet pluricorse nominativo;

RITENUTO

- a. di dover procedere alla rideterminazione delle tariffe singole per residenti e ordinari e degli abbonamenti mensili residenti/pendolari adottando i seguenti criteri, in coerenza con i principi della legge 481/95;
 - a.1 coerenza ed uniformità con il sistema tariffario esistente nel golfo di Napoli e con le tariffe vigenti per le tratte in esame;
 - a.2 limitare l'incremento tariffario entro la soglia massima del 15,6 %, quale incremento inflativo di periodo come esplicitato nelle premesse, a meno degli arrotondamenti;
 - a.3 dati i livelli tariffari di partenza significativamente diversi, applicare aggiornamenti inflativi per fasce definite con valori dell'indice di aggiornamento in riduzione all'aumentare del valore iniziale di riferimento della tariffa, garantendone la sostenibilità finanziaria da parte degli utenti, in considerazione dell'attuale congiuntura economica negativa;
 - a.4 applicare agli abbonamenti mensili integrati residenti/pendolari, quali titoli di viaggio innovativi, un fattore aggiuntivo legato al miglioramento quali-quantitativo dei servizi offerti, mantenendo comunque il moltiplicatore rispetto al biglietto singolo inferiore alle medie nazionali nel settore del tpl, nonché allineato al resto dei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli;
- b. di dover pertanto, approvare le tariffe singole per residenti e ordinari e gli abbonamenti mensili residenti/pendolari per le tratte di collegamento con l'Isola di Ischia come da Tabelle allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale della stessa, dando atto che per le stesse, al netto dei nuovi titoli di viaggio integrati, l'incremento medio è del 14% rispetto ai valori iniziali;

DATO ATTO

- a. che in data 19 e 20 febbraio 2013 le tariffe singole residenti e ordinari e gli abbonamenti mensili residenti/pendolari, oggetto del presente atto deliberativo, con annessi criteri seguiti nella relativa determinazione, sono state tra l'altro oggetto della seduta della Consulta regionale per la Mobilità;

VISTA

- La Relazione Tecnica ACAM prot. n. 168 del 13.02.2013 acquisita al prot. n. 2013 .0121187 del 18/02/2013;

PROPONE E LA GIUNTA IN CONFORMITÀ A VOTO UNANIME

DELIBERA

Sulla scorta di quanto indicato nelle Premesse da intendersi come nel seguito integralmente richiamato e riscritto e facente parte integrante e sostanziale del presente Atto deliberativo

1. procedere alla rideterminazione delle tariffe singole per residenti e ordinari e degli abbonamenti mensili residenti/pendolari adottando i seguenti criteri, in coerenza con i principi della legge 481/95:
 - 1.1 coerenza ed uniformità con il sistema tariffario esistente nel golfo di Napoli e con le tariffe vigenti per le tratte in esame;
 - 1.2 limitare l'incremento tariffario entro la soglia massima del 15,6 %, quale incremento inflativo di periodo come esplicitato nelle premesse, a meno degli arrotondamenti;
 - 1.3 dati i livelli tariffari di partenza significativamente diversi, applicare aggiornamenti inflativi per fasce definite con valori dell'indice di aggiornamento in riduzione all'aumentare del valore iniziale di riferimento della tariffa, garantendone la sostenibilità finanziaria da parte degli utenti, in considerazione dell'attuale congiuntura economica negativa;
 - 1.4 applicare agli abbonamenti mensili integrati residenti/pendolari, quali titoli di viaggio innovativi, un fattore aggiuntivo legato al miglioramento quali-quantitativo dei servizi offerti, mantenendo comunque il moltiplicatore rispetto al biglietto singolo inferiore alle medie nazionali nel settore del tpl, nonché allineato al resto dei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli;
2. di approvare pertanto, le tariffe singole per residenti e ordinari e gli abbonamenti mensili residenti/pendolari per le tratte di collegamento con l'Isola di Ischia come da Tabelle allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale della stessa, dando atto che per le stesse, al netto dei nuovi titoli di viaggio integrati, l'incremento medio è del 14% rispetto ai valori iniziali;
3. di trasmettere la presente delibera
 - 3.1 all'AGC Trasporti e Viabilità per gli adempimenti consequenziali;
 - 3.2 agli operatori marittimi, pubblici e privati, operanti in regime di OSP in ambito regionale, con obbligo, per gli stessi, di conformarsi al presente atto deliberativo a far data dalla esecutività dello stesso;
 - 3.3 al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione;